



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Decreto n. 16 del 23 gennaio 2023 del Registro ATERP CALABRIA

Oggetto: "CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO DI CUI ALLA LEGGE 151/2001"

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di gennaio il Commissario Straordinario dell'ATERP CALABRIA, avv. Paolo Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 giugno 2020, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato il seguente decreto in merito all'argomento indicato in oggetto.

**Servizio Risorse Umane – AA.GG.
Ufficio Stato Giuridico, Personale, Elaborazione Paghe**

Il Responsabile dell'Ufficio, il Dirigente del Servizio Risorse Umane – AA.GG. propongono al Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria, verificati i requisiti del caso, l'adozione del presente atto

Il Responsabile dell'Ufficio
f.to dott. Angelo Tedesco

Il Dirigente del Servizio
f.to dott. Pasquale Cannatelli

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

VISTI

- la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 con la quale è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Regionale che, ai sensi dell'art 24 dello stesso, acquista efficacia dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 con il quale viene istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente.

PREMESSO

- che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- che nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge regionale n. 24/2013 che l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016;
- che in data 28 Dicembre 2022 la dipendente omissis ha presentato richiesta di fruizione di un periodo di congedo retribuito, dallo 09 gennaio al 28 aprile 2023, per assistere la propria genitrice in situazione di handicap, così come attestato dalla documentazione prodotta in data 02/11/2015;

- che l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 prevede la concessione di un periodo massimo di due anni di congedo retribuito;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26/01/2009 ha riconosciuto il diritto, di cui all'art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001, anche ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- che dalla documentazione prodotta la dipendente risulta essere l'unico soggetto idoneo a prendersi cura del genitore in situazione di handicap;
- che l'Ufficio del Personale ha verificato la completezza della documentazione allegata alla richiesta;
- che il presente atto non prevede impegno di spesa;

CONSIDERATO

- l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 il quale prevede la concessione di un periodo massimo di due anni di congedo retribuito;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26/01/2009 che ha riconosciuto il diritto, di cui all'art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001, anche ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- la documentazione prodotta dalla dipendente agli atti;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

- La concessione alla dipendente omissis di un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2011 modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, con decorrenza 9 gennaio 2023 e fino al 28 aprile 2023;
- Che nel periodo di congedo retribuito alla dipendente spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, detto periodo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici e non dà diritto alla maturazione delle ferie.
- Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

**Il Commissario Straordinario
f.to avv. Paolo Petrolo**

SI ATTESTA

che il presente Decreto è stato pubblicato nella sezione “Albo Pretorio” del sito istituzionale di questa Azienda in data 23.01.2023 -

Catanzaro, 23 gennaio 2023.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to dott. Stefano Lamacchia